

I concorsi si vincono in tribunale

Basta la sospensiva del Tar, poi contano i risultati conseguiti

DI SIMONA ANDREAZZA

Non sempre per superare un concorso pubblico o conseguire l'abilitazione all'esercizio di una professione bisogna studiare. Da oggi in poi potrebbe bastare un provvedimento giurisdizionale del tribunale amministrativo regionale, emesso anche in via provvisoria, che disponga la riammissione del candidato, escluso da una procedura concorsuale, alle prove d'esame. Non servirà neanche aspettare il verdetto finale del Consiglio di stato. È questo l'effetto determinato da una norma inserita nella legge di conversione del decreto omnibus n. 168/05 (comma 2-bis art. 4 legge 115/05) approvata ad agosto.

Una norma passata quasi inosservata nel calderone delle disposizioni di riordino della p.a., approvate con il decreto omnibus, ma i cui effetti potrebbero essere notevoli per i concorsi pubblici, non esclusi quelli della scuola, e in generale per gli esami di stato per l'accesso agli albi professionali.

La disposizione, infatti, prevede che «conseguono a ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati in possesso dei requisiti per partecipare al concorso che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o

la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela». Il senso della norma, almeno stando a un'interpretazione letterale della stessa, è chiaro. Chi è stato riammesso a sostenere la prova orale o scritta di un concorso a seguito di un provvedimento giurisdizionale di qualsiasi tipo (quindi anche meramente cautelare) qualora la superasse positivamente potrebbe vincere il concorso ex lege senza dover aspettare neanche l'esito di un eventuale giudizio di appello.

Anche se la norma riguarda tutte le procedure concorsuali, per il momento l'unica categoria che ha risentito della sua entrata in vigore è quella degli avvocati, per i quali attualmente sono in corso le prove orali dell'esame di abilitazione. I casi di iscrizioni ex lege all'albo, in base all'innovativa disposizione, sino a ora sono stati due.

Proprio il 30 agosto scorso, il Consiglio di stato, invocando la norma in questione, ha respinto con ordinanza n. 4081/05 un ricorso dell'Avvocatura di stato che aveva chiesto la sospensione di un'ordinanza del Tar Marche favorevole alla riammissione di un candidato alla prova orale.

Secondo i giudici di palazzo Spada, infatti, dopo l'emana-

Lo stipendio va in fumo dopo 5 anni

DI NICOLA MONDELLI

Cinque anni di tempo per pretendere lo stipendio. La prescrizione per le rate di stipendio e di assegni equivalenti dovuti dallo stato si prescrivono, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma primo, del regio decreto legislativo n. 295/1938, nel testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 428/1985, dopo cinque anni. A decorrere dal giorno della scadenza dell'assegno quando il diritto sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione deve provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento.

Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato.

Lo hanno ribadito i giudici della sez. VI del Consiglio di stato con le decisioni nn. 4516, 4517 e 4518/2005 con le quali hanno accolto, limitatamente alla parte economica, i ricorsi presentati dal ministero dell'Istruzione avverso le sentenze del Tar per la Liguria, che, accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero, avevano condannato l'amministrazione a procedere alla ricostruzione di carriera e al conseguente pagamento degli emolumenti arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Due le considerazioni che si ricavano dall'esame delle citate decisio-

ni, la prima delle quali attiene a una delle questioni più controverse, quella cioè del diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, della supervalutazione del servizio di ruolo reso all'estero.

Tanto le sentenze del Tar per la Liguria, quanto le decisioni dei giudici del Consiglio di stato convengono, infatti, sul diritto al riconoscimento della supervalutazione. Un diritto non contestato neppure dall'amministrazione in sede di appello.

La seconda considerazione attiene, invece, agli effetti economici del riconoscimento del diritto. I giudici del Consiglio di stato hanno accolto la tesi dell'amministrazione secondo la quale il pagamento degli emolumenti dovuti alla ricostruzione di carriera per effetto della supervalutazione dovevano considerarsi prescritti, essendo stati richiesti dagli interessati oltre i cinque anni da quando l'amministrazione avrebbe dovuto corrispondersi per disposizione di legge e, comunque, d'ufficio.

In altri termini gli interessati avrebbero dovuto, prima di esperire ricorso al Tar finalizzato sia al riconoscimento del diritto alla supervalutazione che ai connessi effetti economici, porre in essere azioni formali tese a interrompere i termini di prescrizione. Avrebbero dovuto, in altri termini, contestare immediatamente la mancata retribuzione di quanto dovuto salvo, nel caso in cui l'amministrazione si fosse rifiutata di corrispondere la retribuzione richiesta, esperire il ricorso giurisdizionale. Avere, invece, esperito il ricorso solo dopo che erano trascorsi cinque anni dal momento in cui avrebbe dovuto essere corrisposta loro la retribuzione maggiorata ha fatto scattare la prescrizione.

ricorrono più i presupposti per l'applicazione di misure cautelari». L'altro caso eclatante riguarda, invece, una candidata diventata avvocato sempre gra-

zietà all'art. 4 comma 2-bis.

Il suo difensore, facendo riferimento alla norma in questione, è riuscito a vincere in appello contro l'Avvocatura di

stato che aveva chiesto il rigetto dell'ordinanza cautelare del Tar Catanzaro con cui la stessa era stata riammessa all'orale. (riproduzione riservata)